

(N. 126-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 26 ottobre 1948 (V. Stampati N. 15 e 15 bis)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1948

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1° luglio 1948-30 giugno 1949 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale riguarda il ramo dell'Amministrazione dello Stato, che più direttamente opera nel campo vivo ed ardente della vita sociale del nostro Paese.

Questo bilancio, come l'Amministrazione alla quale si riferisce, non può contare su una lunga tradizione, ma, soltanto, su una intensa esperienza in uno dei periodi più tormentati della nostra economia, tale, quindi, da determinare un rapido adeguarsi di strutture, ser-

vizi e funzioni alle esigenze sempre più numerose ed urgenti, che l'attività del Ministero è destinata a soddisfare, e tale da infondere nel personale tutto, quello spirito di corpo che ha, nell'attaccamento alla propria amministrazione e nella specializzazione del lavoro, le sue note migliori.

Il Ministero del Lavoro fece già la sua apparizione tra i Dicasteri del nostro Governo nel lontano 1921. Eran gli anni, in cui grave e complessa — come ora — era la situazione sociale del nostro Paese, e, come ora, si faceva sentire la necessità di un deciso intervento dello Stato nel mondo del lavoro.

Di uno Stato che, travolte le superate posizioni agnostiche, sotto la spinta dell'organizzazione sindacale, si era già data una larga legislazione sociale, aveva creato numerose istituzioni previdenziali, si andava già ponendo il problema della giustizia sociale. E qui è doveroso ricordare che i primi titolari del Dicastero furono, consecutivamente, due uomini che siedono nella nostra Assemblea: i senatori Abbiate e Labriola.

L'esperienza di quegli anni fu presto troncata: il sopravvenuto regime fascista abolì il Ministero del Lavoro, e ne attribuì le funzioni prima al Ministero dell'Economia Nazionale e poi a quello delle Corporazioni.

Ricostruito nel 1943 il Governo Democratico, venne creato, dapprima, un unico Dicastero dell'industria, del commercio e del lavoro, destinando due apposite Direzioni generali alla trattazione delle materie del lavoro e della previdenza sociale, fino a che, con il decreto legislativo luogotenenziale del 21 giugno 1945, n. 377, venne restituita l'autonomia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvedendosi, col decreto luogotenenziale del 10 agosto 1945, n. 474, alla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i due Ministeri.

Con l'ordinamento stabilito da tale decreto luogotenenziale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale risultò costituito da: 1° il Segretariato Generale; 2° la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale; 3° la Direzione Generale del Lavoro; 4° la Direzione Generale della Cooperazione; 5° la Direzione Generale della Previdenza e dell'Assistenza Sociale; 6° il Servizio per le Migrazioni interne.

Nei tre anni di vita del Ministero, si è dovuto farlo funzionare prima ancora che la sua organizzazione fosse completata, creare i servizi, selezionare il personale per i diversi compiti, risolvere i ponderosi problemi derivanti dalla diversa origine del personale (Ministero dell'industria, commercio e lavoro, Ministero dell'assistenza postbellica, Ispettorato del Lavoro, uffici del Lavoro, Commissariato delle migrazioni interne, ecc.).

Si è potuto così giungere, finalmente, a dare al Ministero il suo definitivo ordinamento, coi decreti legislativi 15 aprile 1948, n. 381 e 498. Per effetto di tale ordinamento, il Mini-

sterio comprende l'Amministrazione centrale ed organi periferici (Ispettorato del Lavoro ed Uffici del Lavoro e della massima occupazione). Esso è costituito dai seguenti servizi: 1° Direzione Generale degli Affari generali e del Personale; 2° Direzione Generale della Occupazione interna e delle Migrazioni; 3° Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro; 4° Direzione Generale della Previdenza e dell'Assistenza Sociale; 5° Direzione Generale della Cooperazione.

Con questo nuovo ordinamento si sono definitivamente inseriti gli Uffici del Lavoro quali organi periferici del Ministero; è scomparso il Segretariato Generale, che l'esperienza aveva dimostrato superfluo, bastando al coordinamento l'azione del Ministro e del suo Gabinetto; la Direzione Generale del Lavoro, data la complessità dei suoi compiti e la varietà della materia di competenza, si è suddivisa nella Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e nella Direzione Generale della Occupazione Interna e delle Migrazioni. Quest'ultima ha assorbito il Servizio per le Migrazioni Interne, e cura la materia, destinata ad ampi sviluppi, dei corsi di qualificazione professionale.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si presenta, pertanto, all'inizio dell'esercizio finanziario, in strutture finalmente assestate, delle quali solo in parte si è potuto tener conto nella preparazione del bilancio preventivo, tant'è che si è reso necessario un adeguamento, con trasporto di fondi da capitolo a capitolo, aumenti e riduzioni di stanziamenti, e più appropriate definizioni dei capitoli: a ciò provvede la nota di variazioni presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati il 3 settembre 1948.

* * *

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1948-1949 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, prevede una spesa complessiva di lire 15.224.264.400, distinte in lire 3.010.455.000 per spesa ordinaria, in lire 9.213.809.400 per la spesa straordinaria, in lire 3.000.000.000 per movimento di capitali.

Tale spesa implica una variazione in diminuzione, di fronte a quella prevista per l'eser-

cizio 1947-1948 di lire 2.074.164.000. Occorre, peraltro, rilevare che, mentre i fondi per movimenti di capitali sono ridotti di 5.600.000.000, le spese effettive prevedono un aumento di lire 3.525.836.000.

Si deve avvertire che gli stanziamenti nel bilancio subiscono notevoli variazioni, per effetto della nota presentata il 3 settembre 1948 alla Camera dei Deputati, resa necessaria dal riordinamento del Ministero attuato con i due decreti legislativi del 15 aprile 1948, numeri 381 e 498, dalle riduzioni praticate dalla Commissione della Scure, e da altre circostanze, che saranno di volta in volta ricordate. Per effetto di tale nota di variazione, la spesa subisce un incremento di lire 1.417.800.000, per cui l'importo complessivo della previsione per l'esercizio 1948-1949 sale a 16.642.064.400 lire.

I singoli capitoli di spesa saranno esaminati, sia per le previsioni del Bilancio, e sia per le variazioni, in tre parti: personale, servizi, e spese di funzionamento e varie.

PARTE I.

Spesa per il personale.

Le spese previste per il personale nei vari capitoli del bilancio ammontano a lire 2.373.835.000, pari al 19,38 % in rapporto all'ammontare complessivo delle spese effettive.

Tale spesa presenta un incremento di lire 1.226.776.000 rispetto alla previsione dell'esercizio 1947-48. L'incremento trova giustificazione nella situazione degli impegni di bilancio al 30 giugno 1948, e deriva per lire 1.129.526.000 da aumenti disposti con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, riguardante la concessione di un'indennità di carovita, con il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, recante miglioramenti economici, con il decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, contenente nuove disposizioni circa l'indennità di carovita, e con il decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1282, relativo alla nuova misura dell'indennità di gabinetto e delle diarie di missione. Altre lire 97.250 sono previste per maggior fabbisogno.

Il personale del Ministero può così ripartirsi:

A) PERSONALE DI RUOLO.

a) *Amministrazione centrale.* - Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, previsto dalle tabelle organiche in vigore all'atto della presentazione del bilancio, ammontava a 277 unità, con 261 posti coperti al 1° ottobre 1947 e con una spesa prevista di complessive lire 142.000.000 (Capitolo n. 1).

b) *Ex Commissariato delle Migrazioni.* - Il personale di ruolo dell'ex Commissariato delle Migrazioni, previsto dalle tabelle organiche in vigore all'atto della presentazione del bilancio, ammontava a 40 unità, con 39 posti coperti al 1° ottobre 1947, e con una spesa prevista di complessive lire 23.000.000 (Capitolo n. 73).

c) *Ispettorato del Lavoro.* - Il personale di ruolo dell'Ispettorato del Lavoro, previsto dalle tabelle organiche in vigore all'atto della presentazione del bilancio, ammontava a 1160 unità, con 1056 posti ricoperti al 1° ottobre 1947, e con una spesa prevista di complessive lire 470.000.000 (Capitolo n. 51).

Le esigenze dei servizi per l'intensa attività affidata al Ministero hanno dimostrato la insufficienza delle tabelle organiche, per cui, con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si è provveduto a stabilire nuove tabelle (articolo 4).

La tabella dei ruoli dell'Amministrazione centrale comprende anche il personale dei ruoli dell'ex Commissariato delle Migrazioni interne e della Colonizzazione, in virtù della fusione effettuata col decreto ministeriale 13 maggio 1948.

Con la nota di variazione, presentata il 3 settembre 1948, si è provveduto a proporre l'aumento al capitolo 1 di lire 48 milioni, di cui 23 milioni per trasporto di fondi dal capitolo 73 (che resta soppresso per l'avvenuta fusione dei ruoli) e lire 25 milioni per maggior fabbisogno in dipendenza dell'ampliamento dei ruoli organici autorizzato con il citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Per l'Ispettorato del Lavoro, con lo stesso decreto legislativo, è stata predisposta una maggiore capillarità dei Circoli.

L'Ispettorato è costituito, infatti, da 19 Circoli regionali e da 31 Uffici interprovinciali o provinciali, oltre l'Ispettorato medico avente sede a Roma.

I posti previsti nella nuova tabella organica sono stati portati a 1513. In conseguenza, con la nota di variazione presentata il 3 settembre 1948, si è proposto al capitolo 51 un ulteriore stanziamento di lire 70 milioni, per maggior fabbisogno in dipendenza dell'ampliamento degli organici e dei servizi, autorizzato dal ricordato decreto legislativo.

B) PERSONALE NON DI RUOLO.

Il personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale ha un contingente autorizzato di 235 posti con 198 occupati. Per esso è previsto, al capitolo 3 del bilancio, un onere di lire 56.000.000, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di lire 32.000.000 per gli aumenti previsti dai decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 788; 27 novembre 1947, n. 1331, 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni.

Oltre il personale anzidetto, dipende anche dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il personale non di ruolo proveniente dall'ex Ministero dell'Assistenza post-bellica, con un contingente autorizzato di 86 posti, dei quali 75 occupati. La spesa prevista al capitolo 85 del bilancio ammonta a lire 36.000.000 con un incremento di lire 22.020.000 dovuto ai miglioramenti economici sopra ricordati.

Dallo stesso Ministero dipende anche il personale non di ruolo addetto al Servizio Migrazioni, con un contingente autorizzato di 96 posti dei quali 18 occupati, con una spesa prevista al capitolo 74 di lire 37.000.000, dei quali lire 19.000.000 rappresentano aumenti di fronte all'esercizio precedente per i miglioramenti economici sopra ricordati.

Sempre dallo stesso Ministero dipende il personale non di ruolo che presta servizio presso i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, con un contingente autorizzato di 275 posti, di cui 223 occupati. La spesa prevista al capitolo 52 è di lire 80.000.000 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di lire 10.000.000, in relazione ai miglioramenti economici derivanti dai decreti legislativi citati.

Con la nota di variazione presentata il 3 settembre 1948, si è soppresso il capitolo 74, trasportando i fondi al capitolo 3, il cui stanziamento, pertanto, ammonta a complessive lire 93.000.000.

Alcuna variazione è prevista per i capitoli 52 e 85 sopra commentati.

C) MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO L'ISPETTORATO DEL LAVORO.

Per i compiti stabiliti dalla legge, sono distaccati presso i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro 230 militari dell'Arma dei carabinieri, al cui trattamento economico provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con una previsione di spesa al capitolo 53 di lire 80.000.000.

D) SALARIATI.

I salariati in servizio presso l'Amministrazione centrale ammontano a 16. La spesa prevista al capitolo 4 è di lire 7.300.000. Dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale dipendono anche 11 salariati provenienti dal Ministero dell'Assistenza post-bellica, con una previsione di spesa al capitolo 86 di lire 4.400.000.

E) PERSONALE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE.

Con i bandi Alleati, che soppressero le Organizzazioni sindacali fasciste, vennero costituiti gli Uffici regionali e provinciali del Lavoro, a cui furono affidate importantissime funzioni, in precedenza esercitate dai Sindacati soppressi.

Per quanto riguarda il personale, qui giova ricordare che esso fu, da principio, assunto direttamente dagli Uffici stessi, e successivamente con provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pur funzionando tali Uffici, sin dai primi tempi, come organi periferici del Ministero, la mancanza di una legge regolatrice rese incerto e precario lo stato giuridico e il trattamento di questo personale.

Considerato quasi estraneo all'Amministrazione dello Stato, guardato con una certa dif-

fidenza per il modo dell'assunzione, esso dovette pensare a lungo prima di vedersi concessi i miglioramenti economici che dalle varie leggi, che si seguirono in proposito, erano stati disposti per tutti i pubblici dipendenti.

Finalmente, con il decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, il personale dipendente dagli Uffici del Lavoro fu equiparato, ai soli fini economici, al personale di ruolo dello Stato, mantenendosi le qualifiche a ciascuno attribuite e che vennero convalidate con decreti ministeriali.

Con il decreto legislativo del 15 aprile 1948, n. 381, si è provveduto al riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e gli Uffici del Lavoro, — assunta la nuova denominazione di Uffici del Lavoro e della massima occupazione, — sono stati espressamente qualificati all'articolo 1 « Organi periferici del Ministero ».

Con l'articolo 12 e seguenti del citato D. L. viene stabilito che il personale di tali uffici è assunto con contratto quinquennale: il primo anno viene considerato come periodo di prova. L'assunzione è effettuata mediante pubblico concorso per esame o per titolo ed esame. L'assunzione ai posti di usciere è effettuata soltanto mediante concorso per titoli.

Annessa al decreto legislativo è la tabella organica del personale a contratto degli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, che prevede 1710 posti alla 2ª categoria (di concetto), 1490 posti alla 3ª categoria (d'ordine), e 500 posti alla 4ª categoria (subalterna). A fianco di ciascuna qualifica, nell'ambito delle categorie anzidette, è segnato il grado dell'ordinamento gerarchico di riferimento ai fini del trattamento economico.

I direttori di 1ª classe, che costituiscono la qualifica più elevata della categoria di concetto, sono equiparati al 6º grado.

La legge prevede i motivi di risoluzione del contratto, la promozione alla qualifica superiore, a scelta del Ministro, dopo almeno quattro anni di lodevole servizio, il trasferimento di sede, l'istituzione di una Commissione per i provvedimenti amministrativi e disciplinari.

Con gli articoli 27 e seguenti sono dettate le norme transitorie per l'inquadramento del

personale in servizio nella tabella organica sopra ricordata. Tale inquadramento avviene mercè declassamento, per cui il direttore regionale è assegnato alla qualifica di segretario di 1ª classe, e così di seguito.

È previsto il licenziamento per coloro che non siano ritenuti idonei alla immissione nelle categorie a contratto, ed è, altresì, previsto che, nella prima attuazione della legge, possono essere conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, non più dei due terzi dei posti di Direttore di 1ª, 2ª e 3ª classe e di segretario capo. Il concorso è riservato a coloro che avevano in precedenza le qualifiche di direttore regionale, di direttore provinciale, di segretario regionale e di capo servizio, purché abbiano il titolo di studio richiesto e purché abbiano prestato servizio presso gli Uffici del Lavoro o presso altre amministrazioni pubbliche, o in attività professionali, per almeno 12, 10 ed 8 anni.

Mentre il personale deve ritenersi pienamente soddisfatto per il definitivo inserimento degli Uffici del Lavoro, a cui esso ha dedicato con passione la sua attività, tra gli organi del Ministero, vedendo così realizzata una sua aspirazione, è rimasto in esso uno stato di disagio per alcune delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, specie per quanto riguarda il declassamento che deriva dal nuovo inquadramento.

È interesse sommo dell'Amministrazione eliminare queste cause di disagio, che non possono non influire sul funzionamento di uffici così importanti, chiamati, in momenti difficili per la economia del Paese e per i conflitti sociali che ne derivano, a svolgere un'opera di grande utilità sociale, sia che provvedano alla conciliazione delle vertenze, o che provvedano al collocamento della mano d'opera ed ai compiti inerenti alla politica di massima occupazione, e sia che percepiscano e raccolgano dati ed elementi necessari alla esatta visione della dinamica della vita sociale.

Poste queste considerazioni generali, va ricordato che i posti, previsti dalle tabelle organiche in complessivi 3700, sono ricoperti per 3576, con una previsione di spesa al capitolo 35 di lire 1.255.000.000, con un aumento di lire 555.000.000 sullo stanziamento del-

l'esercizio precedente per effetto dei miglioramenti economici già altrove ricordati.

Alcun particolare incremento non è previsto nella nota di variazione, che si limita soltanto a modificare la denominazione dei capitoli 35 e seguenti, per uniformarla a quella stabilita per tali Uffici dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Correlativamente agli stanziamenti per retribuzioni ed assegni vari di carattere continuativo a tutto il personale sopra ricordato, altri capitoli del bilancio prevedono le voci accessorie per indennità, competenze, assegni, e spese varie per il personale, con aumenti proporzionali per i miglioramenti autorizzati dalla legge, o per previsto maggior fabbisogno.

* * *

La spesa effettiva del debito vitalizio per pensioni, è prevista al capitolo 25 in lire 5.800.000, con un incremento di lire 2 milioni rispetto al precedente esercizio, per aumento delle pensioni e concessione dell'indennità di caropane, disposti dai decreti legislativi 13 agosto 1947, n. 833 e 6 maggio 1947, n. 433.

PARTE II.

Spesa per i servizi.

La spesa complessiva prevista nel bilancio per i servizi ammonta a lire 9.850.429.400 pari all'80,62 per cento in rapporto all'ammontare complessivo delle spese effettive.

Poichè, però, questa relazione tratta in una terza parte delle spese per il funzionamento e delle spese varie, isolando in questa seconda parte le spese consistenti in erogazioni per i fini sociali che son propri del Ministero, l'importo di cui sopra va suddiviso fra le due parti: la spesa iscritta a titolo di servizi (intesi nel senso più ristretto sopra specificato) è di lire 9.673.859.400, pari al 79,13 per cento in rapporto all'ammontare complessivo delle spese effettive.

Anche per quanto riguarda i servizi, notevoli variazioni sono proposte con la nota presentata il 3 settembre 1948, che saranno illustrate a proposito dei singoli capitoli cui si riferiscono.

A) OCCUPAZIONE INTERNA E MIGRAZIONI.

La costituzione dell'apposita Direzione generale per l'occupazione interna e le migrazioni è stata consigliata dalla constatata necessità di dare una impostazione organica e coordinata all'attività del Ministero in questo settore, sia da parte dell'Amministrazione centrale e sia da parte degli organi periferici (Uffici del Lavoro e della massima occupazione ed Ispettorato del Lavoro).

La disoccupazione è il fenomeno sociale più grave del nostro Paese, derivante da cause costituzionali della nostra economia, e notevolmente aggravate dalla riduzione del potenziale produttivo in conseguenza della guerra.

Con appropriate misure lo Stato deve intervenire per identificarne le proporzioni e le caratteristiche, per contenerne i limiti, per ridurne la portata.

* * *

Rilevazioni e raccolta di dati circa lo stato dell'occupazione e la situazione relativa alla disoccupazione nelle varie provincie, sono effettuate dagli Uffici del Lavoro (articolo 3 lettera a decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381) e dai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro (legge 22 dicembre 1912, n. 1361). La spesa relativa rientra tra quelle generali dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici, epperò, nel bilancio del corrente esercizio, è stato introdotto il capitolo 33 di nuova istituzione con uno stanziamento di 2.500.000 lire (ridotto a lire 2.000.000 con la nota di variazione del 3 settembre 1948 in seguito a proposte della Commissione della Scure) per la rilevazione e la pubblicazione delle statistiche del lavoro.

L'utilità della spesa appare evidente sol che si consideri che il ricco materiale, che può essere acquisito e raccolto dal Ministero, non solo potrà servire ad orientarne l'attività, ma presenterebbe grande interesse per quanti - Amministrazioni dello Stato, uomini politici, Organizzazioni sindacali ed Enti economici - devono seguire la dinamica del fenomeno dall'occupazione e della disoccupazione.

Altro stanziamento di lire un milione è fatto all'articolo 31 per spese varie e compensi a persone estranee all'Amministrazione dello

Stato per studi, ricerche e rilevazioni sulla situazione dei mercati del lavoro all'estero e per i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali del Lavoro. L'unico rilievo che si può fare al riguardo è che la somma appare esigua, dato il grande interesse che abbiamo di conoscere le possibilità di assorbimento dei mercati esteri, le condizioni di vita degli altri Paesi, i settori della loro economia, verso i quali conviene indirizzare, ai fini dell'emigrazione, la preventiva formazione professionale dei nostri disoccupati. E, a questo proposito, va sottolineata la utilità che potrebbe derivare da un largo impiego di addetti del lavoro all'estero. Allo stato risulta che vi è un solo addetto del lavoro presso una nostra Ambasciata, mentre altrove vi sono solo addetti all'emigrazione. Pur permanendo il rapporto organico col Ministero degli esteri, tali addetti dovrebbero essere in contatto col Ministero del lavoro, riceverne direttive e soddisfarne le richieste di indagini particolari. E tale personale dovrebbe esser convenientemente scelto ed indirizzato: la sua attività non dovrebbe ridursi a rapporti generici, nè seguire soltanto amministrativamente i nostri emigranti, ma dovrebbe consistere, anche, in una attenta osservazione del mercato di lavoro, e, soprattutto, in contatti diretti con Aziende, per provocarne offerte di lavoro a nostri emigrandi, anzichè con i soli Organi dello Stato.

* * *

Il Ministero del lavoro provvede, attraverso gli Uffici del Lavoro e della Massima occupazione, le loro sezioni staccate, i corrispondenti e gli incaricati, al collocamento dei lavoratori.

Questa materia è attualmente in discussione dinanzi al Senato, e non è, quindi, il caso di soffermarsi, in questa sede, sulle ragioni, per cui soltanto lo Stato è qualificato ad esercitare questa pubblica funzione e sulla concreta regolamentazione che al collocamento è data.

Qui è il caso soltanto di ricordare che attualmente esistono circa 800 sezioni staccate (che dovranno ridursi a 200, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 1948), nei centri di lavoro più importanti delle singole provincie, e che, negli altri comuni, il Ministero può avvalersi,

per il servizio del collocamento, dei corrispondenti del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli o, in mancanza, di incaricati temporanei. Per i corrispondenti e gli incaricati sono previsti compensi forfaitari rispettivamente fino a lire 2.000 e fino a lire 6.000. Misure queste eccessivamente basse, tali da non garantire un servizio efficiente. È da notare, altresì, che il contingente numerico massimo, stabilito di concerto con il Ministro per il tesoro, è di soli 2.000 posti, insufficienti per assicurare la capillarità del servizio di collocamento.

* * *

Altro compito fondamentale del Ministero del lavoro è quello di promuovere la formazione professionale dei lavoratori e la loro qualificazione allo scopo di facilitarne l'avviamento al lavoro all'interno e all'estero.

All'uopo, col decreto legislativo 7 novembre 1947 n. 1274, è stato costituito un «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori», dal quale sono attinti i mezzi necessari per il finanziamento dei corsi di qualificazione professionale.

Nel bilancio, all'articolo 34, è riportato soltanto per memoria lo stanziamento della spesa relativa, alla quale invece dovrà provvedere il Fondo, alimentato, fra l'altro, da un contributo dello Stato. Nel progetto di legge n. 21, attualmente all'esame del Senato, la misura del contributo è proposta nella somma di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-1949.

Il capitolo 92 del bilancio prevede lo stanziamento di 350 milioni per contributi da erogarsi per i corsi destinati ai reduci. Altri stanziamenti per l'avviamento e la ripresa del lavoro e l'addestramento professionale dei reduci sono fatti nei capitoli 93, 94 e 95 per un importo complessivo di 530 milioni. Gli stanziamenti, di cui ai detti capitoli, sono stati ridotti di lire 115 milioni con la nota di variazione del 3 settembre 1948 per diminuzione proposta dalla Commissione della Scure.

I corsi di qualificazione professionale per disoccupati, di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, autorizzati dal Ministero del lavoro a tutto il 30 settembre 1948,

sono stati 1694, con n. 63.499 allievi e con una spesa complessiva di lire 2.373.828.024.

Come appare dal riepilogo riportato nella tabella A, vi è una notevole sproporzione tra i corsi espletati nell'Italia settentrionale e centrale e quelli espletati nell'Italia meridionale ed insulare: è da augurare che nel nuovo esercizio questa sperequazione venga corretta, andando incontro più largamente al Sud e alle Isole, sia per l'ingente volume dei disoccupati, sia per la più accentuata depressione economica di quelle regioni, e sia per la migliore disposizione all'emigrazione di quelle popolazioni.

I corsi, approvati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, sentita l'apposita Commissione, possono esser promossi sia dal Ministero, che da Enti ed associazioni, che diano le opportune garanzie. A tal proposito giova ricordare che una parte notevole dei corsi è stata organizzata dall'I. N. A. P. L. I. (Istituto Nazionale Addestramento Professionale Lavoratori Industria) e dall'E. N. A. L. C. (Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio). Pur nel rispetto della libertà di ogni altra iniziativa, questi due Enti con la loro specializzazione, possono compiere una funzione molto utile nel campo dell'addestramento e della qualificazione professionale. È da augurare che essi possano uscire presto dalla situazione precaria nella quale si trovano, senza diretti finanziamenti, ed ancora affidati, da 4 anni a questa parte, a gestioni commissariali.

Nella benemerita attività del Ministero del lavoro, ai fini di promuovere la massima occupazione, si inserisce l'iniziativa, destinata a più larghe applicazioni dal disegno di legge 21 all'esame del Senato, dei cantieri di rimboschimento. Ne sono stati istituiti finora 23, che occupano 2180 operai con una spesa complessiva di lire 119.798.670, oltre la spesa di lire 17.780.000 per indennità al corpo forestale.

Nel bilancio dell'esercizio 1948-49 non vi è alcun particolare stanziamento per i cantieri di rimboschimento, dovendo i fondi relativi essere attinti al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

* * *

Il Ministero provvede altresì al collocamento ed all'assistenza dei lavoratori singoli, dei gruppi e delle famiglie migranti per motivi di

lavoro nell'interno dello Stato. All'uopo al capitolo 80 è stanziata la somma di lire 6 milioni.

* * *

Una notevole attività svolge il Ministero del lavoro nel campo dell'emigrazione. Oltre al contributo tecnico alla elaborazione delle Convenzioni con i paesi esteri, il Ministero, attraverso gli Uffici del Lavoro e della massima occupazione, provvede all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro, assiste i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, e ne cura l'avviamento agli appositi centri di emigrazione. Tali centri, previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, devono provvedere al raggruppamento, al vitto e all'assistenza agli emigrandi e ai lavoratori che rimpatriano.

Le spese necessarie sono previste nei capitoli 96, 97 e 98 per un importo complessivo di lire 960.000.000. Date le modeste proporzioni, allo stato delle cose, dell'esodo emigratorio (vedi Tabella B), tali stanziamenti sono ridotti di 240 milioni di fronte a quelli dell'esercizio precedente.

* * *

Nella politica di massima occupazione s'inquadra il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929 per la massima occupazione della mano d'opera in agricoltura. Al capitolo 42 del bilancio è stanziata la somma di lire 3 milioni per indennità ai membri delle Commissioni previste dall'articolo 2 del citato decreto.

Il decreto legislativo 16 settembre 1947 costituisce una innovazione veramente ardita a favore delle classi lavoratrici agricole. Il problema degli imponibili di mano d'opera in agricoltura, lungamente dibattuto, ebbe, per il passato, soltanto parziali applicazioni in virtù di contratti collettivi: ora, per la prima volta, è stato risolto in sede legislativa ed in modo che possa applicarsi in tutte le provincie italiane, ove se ne ravvisi la necessità. L'imponibile di mano d'opera costituisce indubbiamente una notevole limitazione al diritto di proprietà, ma lo spirito sociale, che anima la Costituzione della nostra Repubblica, nel riconoscere e tutelare la proprietà privata, le assegna una funzione sociale, e questa implica

TABELLA A.

Corsi di qualificazione per disoccupati di cui al
D. L. 7 novembre 1947, n. 1264 autorizzati a
tutto il 30 settembre 1948.

Riassunto corsi di qualificazione
divisi per attività economiche
al 30 settembre 1948.

RIEPILOGO GENERALE PER REGIONI

	N. corsi	N. allievi	SPESA	ATTIVITÀ ECONOMICHE	N. corsi	N. allievi	SPESA
Italia Settentrion.				AGRICOLTURA	240	8037	218.670.385
Piemonte	124	4.533	149.098.339	INDUSTRIA			
Liguria	42	1.376	46.905.717	Artigianato	17	492	15.554.466
Lombardia	243	13.130	657.576.612	Estrattive	13	2.125	78.023.585
Veneto	157	4.365	146.745.416	Metalmecchaniche	338	14.917	709.264.641
Emilia	143	6.630	246.070.664	Alimentazione	33	1.759	43.433.945
TOTALE	709	30.034	1.246.396.748	Edili e stradali	303	12.851	449.859.459
Italia Centrale				Ind. gas e elettric.	183	6.134	275.230.143
Toscana	166	5.375	167.457.816	Tessili e abbigl.	115	3.544	104.677.851
Marche	41	1.110	36.043.484	Legno e arred.	155	4.555	200.743.489
Umbria	31	1.030	28.889.600	Chimica e vetro	15	458	23.654.232
Lazio	206	7.248	264.518.452	Carta e stampa	11	375	13.354.218
Abruzzi e Molise	32	2.565	93.517.800	Pesca	2	85	2.695.120
TOTALE	476	17.328	590.427.152	TOTALE Industria	1.185	47.295	1.916.491.149
Italia Meridionale				COMMERCIO			
Campania	162	5.675	184.830.059	Esercizi pubblici	94	2.892	75.614.252
Puglie	172	5.579	195.705.215	Aziende comm.li	30	975	24.922.642
Basilicata	9	410	9.543.440	Aziende private e commerciali	3	80	3.168.512
Calabria	37	1.007	32.283.406	TOTALE Commercio	127	3.947	102.705.406
TOTALE	380	12.671	422.362.120	VARIE			
Italia Insulare				Impiegati	51	1.560	39.048.899
Sicilia	113	3.021	99.488.819	Gente mare	81	2.280	88.139.205
Sardegna	16	445	15.154.185	Varie	10	380	8.773.980
TOTALE	129	3.446	114.643.004	TOTALE Varie	142	4.220	135.962.084
TOTALE GENERALE	1.694	63.499	2.373.829.024	TOTALE GENERALE	1.694	63.499	2.373.829.024

TABELLA B.

MIGRAZIONI CONTROLLATE DAL MINISTERO DEL LAVORO

Situazione numerica al 31 agosto 1948, dei lavoratori espatriati e rimpatriati e dei familiari espatriati.

PERIODI	BELGIO		FRANCIA		ARGENTINA		SVEZIA		INGHILTERRA		CECOSLOVACCHIA		AUSTRIA		TANGANICA		LUSSEMBURGO		KENIA		TOTALE			
	Lavoratori di miniera		Lavoratori		Lavoratori		Lavoratori		Lavoratori		Lavoratori		Lavoratori		Lavoratori		Lavoratori		Lavoratori		Lavoratori		Lavoratori	
	E.	R.	E.	R.	E.	R.	E.	R.	E.	R.	E.	R.	E.	R.	E.	R.	E.	R.	E.	R.	E.	R.	E.	R.
Al 31 dicemb. 1946	21.348	3.329	2.261	1.043	3.368	135	—	—	—	—	—	—	—	949	72	—	—	—	—	—	—	27.896	3.536	1.043
Dall' 1 gennaio al 31 dicembre 1947	21.872	6.134	3.218	4.782	42.862	12.187	4.271	5.024	125	1.178	769	36	333	112	1.227	229	—	—	—	—	—	75.761	18.893	10.267
dall' 1 gennaio al 31 luglio 1948	22.079	8.650	501	3.942	6.526	1.220	6.164	2.294	37	884	477	117	72	1	—	—	—	—	—	—	—	33.719	9.908	11.107
Mese di agosto 1948	3.393	1.002	—	472	1.795	—	1.251	456	9	323	—	—	22	—	—	—	—	—	—	79	5.745	1.011	2.047	
TOTALI . . .	68.692	19.115	5.980	10.239	54.541	13.542	11.686	7.774	171	2.385	1.246	153	427	113	1.227	229	—	—	—	—	—	143.121	33.348	24.463

E. = Emigrati.

R. = Rimpatriati.

(Non sono compresi i lavoratori rimpatriati dalla Francia dal 20 novembre 1947 al 31 gennaio 1948, dal valico di Bardonecchia, e i rimpatriati nel mese di agosto).

l'obbligo per il proprietario di usare la cosa secondo la sua naturale destinazione, tenendo conto delle esigenze collettive.

L'economia e le condizioni sociali del nostro Paese impongono di sviluppare le culture agricole e di assorbire al massimo grado la mano d'opera esuberante. Al proprietario o al titolare di un'impresa agricola non è lecito sottrarsi a questo dovere, coltivando in maniera insufficiente o trascurando le opere di miglioria. Le apposite Commissioni previste dalla legge citata — ed alle quali si riferiscono gli stanziamenti sopra ricordati — stabiliscono i contingenti di lavoratori agricoli da impiegare e provvedono al loro avviamento.

Circa l'istituzione di queste commissioni, è a notare che nei Comuni agricoli già un'altra commissione esiste, per provvedere alla compilazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ed alla loro classificazione professionale, ai fini dell'erogazione degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali. Una terza è prevista dalla legge attualmente in discussione davanti al Senato per il collocamento. Tre commissioni in ogni Comune appaiono troppe, e sarebbe il caso di provvedere, in via legislativa, alla loro unificazione.

B) RAPPORTI DI LAVORO.

L'attività del Ministero in questa branca si svolge in tre direzioni: rapporti con le Organizzazioni sindacali; trattamenti integrativi delle retribuzioni; conciliazione delle vertenze di lavoro.

Allo stato della nostra legislazione mancano norme regolatrici dell'ordinamento sindacale. I Sindacati sono per ora Enti di fatto, non soggetti ad alcuna particolare disposizione; ma essi svolgono un'attività così importante nel Paese e tanto giuridicamente rilevante con la stipula dei contratti collettivi, che il Ministero del lavoro non può non seguirne la vita e lo svolgimento ed acquisirne le realizzazioni contrattuali. Il capitolo 28 del bilancio prevede la spesa di lire 1.000.000 per la raccolta delle sentenze in materia di lavoro, dei patti di lavoro e degli statuti delle Associazioni sindacali, elevando alla detta cifra lo stanziamento di lire 20.000, fatto nell'esercizio precedente.

L'aumento è pienamente giustificato ed appare anzi insufficiente, costituendo una necessità inderogabile per il Ministero del lavoro di avere completa conoscenza di elementi così importanti, quali quelli per i quali è prevista la raccolta. È da augurare che una tale raccolta si faccia in maniera completa, senza lacune, specialmente per i contratti collettivi, e ciò, non solo nell'interesse dell'Amministrazione, ma di quanti hanno bisogno, per ragioni di studio o di pratica applicazione, di conoscere esattamente il regolamento normativo vigente per ciascuna categoria. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle nuove organizzazioni sindacali, dopo lo scioglimento delle Confederazioni fasciste, sono conservati soltanto negli archivi delle associazioni stipulanti, e si provvede alla loro diffusione con opuscoli stampati, sforniti di qualunque autenticità, o mercè pubblicazione spesso parziale in giornali o bollettini.

La legge sull'ordinamento sindacale, che dovrà essere approvata dal Parlamento, stabilirà, senza dubbio, che i contratti collettivi debbano essere depositati in pubblici uffici e pubblicati integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* o in altri periodici ufficiali.

Ma anche così ci sarà una lacuna da colmare per tutto il periodo di questi anni, in cui è stata così larga l'attività contrattuale, innovatrice nel regolamento normativo e nel sistema retributivo, di talchè è a ritenere che i contratti collettivi sin qui stipulati continueranno, a lungo, a presentare un largo interesse sia di studio che di applicazione.

La stessa necessità sussiste indubbiamente anche per gli statuti delle Associazioni sindacali, se non altro per identificarle. E ciò tanto più in regime di pluralità sindacale, verso il quale si avvia il nostro Paese, e che richiederà spesso di accertare, ai fini della composizione di commissioni e comitati, per i quali sia prevista la partecipazione di rappresentanti sindacali, se non l'efficienza numerica, per lo meno quali siano le associazioni esistenti, a quali organismi intercategoriale si riannodino, quali le strutture e gli organi direttivi. Una sollecita raccolta di tale materiale sarebbe sommarmente utile quale avvio alla registrazione, prevista dall'articolo 39 della Costituzione.

In tali condizioni appare strano che, con la

nota di variazione presentata il 3 settembre 1948, la previsione sia ridotta da lire 1.000.000 a lire 500.000.

* * *

Spetta alla Direzione generale dei rapporti di lavoro di promuovere i provvedimenti legislativi e i decreti ministeriali in materia di trattamenti integrativi della retribuzione e di vigilarne la gestione, affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale.

Tali trattamenti consistono:

a) negli assegni familiari, corrisposti ai lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito-assicurazione e servizi tributari, e dipendenti da studi professionali. Come è noto, gli assegni familiari, applicati largamente anche all'estero, costituiscono un complemento della retribuzione in ragione del carico familiare di ciascun lavoratore.

Gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dai datori di lavoro, coi quali l'I.N.P.S. provvede al conguaglio con i contributi a loro carico. La gestione degli assegni familiari ha una entità economica molto notevole, come appare dall'importo erogato nell'esercizio 1947 (1).

b) nell'integrazione salariale agli operai dell'industria. Essa venne introdotta per garantire agli operai un minimo di salario settimanale in caso di insufficiente occupazione per riduzione dell'attività lavorativa. Il trattamento consiste nel 66 % della retribuzione relativa alle ore non lavorate da 24 a 40 settimanali. Nell'esercizio 1947 sono stati erogate a tale titolo lire 19.739.815.000. In base al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 523, lo Stato doveva provvedere all'anticipazione di parte del fabbisogno, per cui, nel bilancio dell'esercizio 1947-48, al capitolo 90, venne iscritta la somma di lire 5 miliardi. Poichè, in virtù del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 8691, il contributo dello Stato è cessato, il capitolo è stato soppresso nel bilancio del nuovo esercizio.

(1) Industria	L.	58.962.259.000
Agricoltura	»	2.647.086.000
Commercio e professioni	»	4.212.859.000
Credito ass. e servizi tributari	»	1.699.976.000

c) nel trattamento di richiamo alle armi agli impiegati privati ed agli operai dell'industria. L'onere relativo si va riducendo: l'I.N.P.S. ha corrisposto nel 1947 la somma di 660.216.000 lire. E poichè lo Stato è tenuto a rimborsare all'I. N. P. S. gli assegni familiari degli operai richiamati alle armi, al capitolo 84 del bilancio, è prevista la spesa di lire 50.000.000.

* * *

Un'imponente mole di lavoro è stata compiuta dal Ministero per la conciliazione di numerosissime vertenze collettive di lavoro. Trattasi di un'attività senza soste, che si svolge di giorno e di notte, e che impegna il Capo dell'Amministrazione ed i suoi collaboratori della Direzione Generale per i rapporti di lavoro. Il risultato può considerarsi altamente soddisfacente per la definizione amichevole di quasi tutte le vertenze trattate, evitando o abbreviando gravi conflitti sociali, e appagando giuste esigenze dei lavoratori, contemperate con gli interessi dell'economia nazionale.

Le vertenze hanno avuto per oggetto la formazione di nuovi contratti di lavoro, la loro interpretazione, e, negli ultimi tempi, in larga misura, controversie sui licenziamenti.

Sia consentito, a tal punto, un rilievo: all'intervento del Ministero dovrebbero essere riservate prevalentemente le vertenze a carattere nazionale o interregionale, laddove, in effetti, per l'attrazione che il Centro esercita in noi italiani, non ancora formati all'esigenza del decentramento, e per l'efficacia stessa dei risultati conseguiti in sede ministeriale, ivi sono trattate moltissime vertenze locali, che ben potrebbero e dovrebbero essere risolte dai competenti uffici provinciali del lavoro. Questi, invero, hanno anche essi dato un largo contributo a quest'attività di conciliazione e di mediazione: risulta infatti che presso tali uffici sono state trattate, nel 1° semestre 1948 1589 controversie collettive di lavoro, delle quali 731 conciliate.

Aumentando il prestigio dagli Uffici del Lavoro, che spesso si vedono sostituiti in questa funzione dai Prefetti, migliorando la loro attrezzatura tecnica, e meglio selezionando qualitativamente il personale, è da augurarsi

che per il futuro l'Amministrazione Centrale possa essere sgravata di una parte del suo lavoro.

Si deve, infine, ricordare che una vasta attività conciliativa è svolta dagli Uffici Provinciali di lavoro per le controversie individuali di lavoro, riuscendo a ridurre notevolmente i casi in cui il lavoratore è costretto a rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Ben 51.316 controversie individuali sono state trattate nel 1° semestre del 1948, e di esse 16.439 conciliate.

C) COOPERAZIONE.

Nei capitoli 70, 71 e 72 del bilancio è prevista la spesa di lire 10.300.000 per la cooperazione, con un aumento di lire 8 milioni in rapporto agli stanziamenti dell'esercizio precedente.

Le variazioni si riferiscono per lire 7.500.000 alle indennità per i Membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, e per lire 500.000 alle spese di stampa, propaganda, pubblicità e mostre interessanti l'attività cooperativistica. È da notare, per altro, che, con la nota di variazione presentata il 3 settembre 1948, si propone di ridurre gli stanziamenti per la prima voce di lire 3.000.000 e quelli per la seconda voce di lire 500.000.

Tenuto conto che per la cooperazione rimane fermo lo stanziamento di lire 300.000, fissato già nell'esercizio precedente per indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e loro consorzi, ne deriva che tutti gli stanziamenti, che dovrebbero permettere allo Stato di seguire, vigilare e dare impulso alla cooperazione, ammontano complessivamente a solo lire 6.800.000.

Questa cifra consente di far molto poco.

Il movimento cooperativo, in Italia, ha avuto un notevole sviluppo in questi ultimi anni. Ma è chiaro che esso deve trovare il suo assestamento. Formidabili problemi devono essere risolti per dare alla cooperazione il suo volto genuino, salvaguardandola dagli inquinamenti di speculatori, che dietro la facciata di cooperative apparenti intendono solo beneficiarsi delle agevolazioni e della buona disposizione dello Stato e di altri Enti verso organismi

cooperativi. Occorre, soprattutto, mettere in condizione le Cooperative di potersi veramente inserire, con un peso sempre crescente, nella vita economica del Paese: questo sarà possibile solo quando sarà coraggiosamente e con larghezza di vedute risolto il problema del credito e dei finanziamenti.

Con il decreto legislativo del 14 dicembre 1947, n. 1577, è stata istituita la Commissione centrale per le Cooperative, che, fra l'altro, dovrà provvedere allo studio delle riforme organiche ed al coordinamento delle leggi sulla cooperazione. È augurabile che questi studi siano presto espletati, in maniera che il movimento cooperativo possa avere un nuovo rigoglio. Questo il voto di quanti considerano la cooperazione come l'affermazione di un principio solidaristico, come il superamento del conflitto fra capitale e lavoro; da quanti desiderano che nuove forme sociali si affermino, che il lavoro possa conquistare la sua emancipazione, che al vecchio capitalismo non si sostituisca un nuovo deterioro capitalismo di Stato, ma che, nella iniziativa e nello spirito associativo dell'uomo, sia il fondamento e l'impulso dell'attività economica.

* * *

Sempre a proposito della cooperazione, va rilevato che nel bilancio di questo esercizio, è stato soppresso il capitolo 92 del bilancio dell'esercizio precedente (movimento di capitali), che prevedeva l'anticipazione di lire 600.000.000 per crediti da concedersi a cooperative di artigiani reduci.

D) PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE.

Tutto il complesso delle istituzioni (salvo rare eccezioni) che operano nel campo della Previdenza sociale, nel comprensivo significato che questa espressione è andata assumendo, è posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Vigilanza e — nella generalità dei casi — non tutela, restando così salvaguardata l'autonomia degli Enti e la responsabilità degli amministratori. Ma vigilanza attiva, che non si può esaurire in sporadici controlli o in una semplice revisione *a posteriori* dell'andamento funzionale e finanziario degli enti, ma che

implica, per il Ministero, la necessità di seguirne passo passo la vita, di pronunciarsi sugli atti più importanti, di accertarsi che siano rispettate le disposizioni delle leggi, di elaborare tutta la lunga serie di provvedimenti legislativi e di decreti ministeriali, richiesti dalla esigenza di adeguare contributi a prestazioni e costi, e le prestazioni al variare della congiuntura economica; ma vigilanza, che implica l'approfondita conoscenza della mutevole situazione patrimoniale, finanziaria e funzionale dei vari Istituti, dell'andamento dei rischi, e, in misura notevole, della tecnica dell'assistenza sanitaria, con tutti i complessi rapporti che essa involge.

Per rendersi conto della imponenza della attività richiesta al Ministero in questo settore, basta considerare il numero degli Enti sotto-

posti alla sua vigilanza: essi ammontano a 36, come dalla specifica di cui alla tabella C.

Per rendere, sia pure sinteticamente, completo il panorama dell'attività del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con i conseguenti riflessi economici e finanziari, sono qui di seguito forniti alcuni ragguagli circa i principali Istituti che si occupano di previdenza ed assistenza sociale.

a) *L'Istituto Nazionale per la previdenza sociale* comprende ben 17 gestioni (vedi tabella D) aventi ciascuna propria autonoma impostazione finanziaria, caratteristiche e norme particolari, e, quasi sempre propri organi amministrativi consultivi. L'I. N. P. S. ha preparato il bilancio consuntivo del 1946. Da tale bilancio appaiono i seguenti dati:

	1946	1945	Diff-erenze
Contributi riscossi L.	56.924.392.187	17.398.894.114	+ L. 39.525.502.073
Prestazioni erogate »	56.492.036.082	22.604.119.161	+ » 34.487.916.921
Spese di amministrazione »	3.963.156.252	2.001.698.840	+ » 1.962.057.412
Rapporto percentuale fra le spese di amministrazione e i contributi »	6,96	11,50	-- 4,54

TABELLA C.

Elenco degli Istituti di previdenza e di assistenza sociale sottoposti a vigilanza del Ministero.

1. Istituto nazionale della Previdenza sociale (Consiglio d'Amministrazione).
2. Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (In corso Consiglio Amministrazione).
3. Istituto nazionale per l'Assistenza di malattia ai lavoratori. (Commissario).
4. Ente nazionale di Previdenza e assistenza per i dipendenti statali. (Consiglio amministrazione).
5. Ente nazionale di Previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico. (Consiglio di amministrazione).
6. Ente nazionale di Assistenza per gli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro. (Consiglio di amministrazione).
7. Ente nazionale di Propaganda e Previdenza infortuni. (Commissario).
8. Cassa marittima meridionale per infortuni e malattie della Gente di mare. (Commissario).
9. Cassa marittima per gli infortuni sul lavoro e le malattie per l'alto e medio Adriatico. (Commissario).
10. Cassa marittima per gli infortuni sul lavoro e le malattie per l'alto e medio Tirreno. (Commissario).
11. Ente nazionale di Assistenza per la Gente di mare (Consiglio di Amministrazione).
12. Cassa nazionale Mutua malattia lavoratori dei porti.
13. Cassa nazionale mutua paritetica contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le Società esercenti linee aeree regolari. (Consiglio di amministrazione).
14. Cassa mutua nazionale malattia Gente dell'aria. (Consiglio di amministrazione).
15. Cassa nazionale della Gente dell'aria. (Consiglio di amministrazione).
16. Istituto nazionale di Previdenza e Assistenza dei dirigenti aziende industriali.
17. Fondo nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani. (Consiglio di amministrazione).
18. Cassa nazionale Assistenza del Sindacato nazionale dei medici. (Consiglio di amministrazione).
19. Cassa nazionale di Assistenza dei farmacisti. (Consiglio amministrazione).
20. Cassa nazionale di Assistenza del Sindacato nazionale dei musicisti. (Consiglio di amministrazione).
21. Cassa nazionale di Assistenza del Sindacato delle belle arti. (Consiglio di amministrazione).
22. Cassa nazionale di assistenza del Sindacato delle levatrici. (Consiglio di amministrazione).
23. Cassa nazionale di mutualità e Previdenza per gli addetti alla industria e stampa. (Consiglio di amministrazione).
24. Cassa nazionale di Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo. (Commissario).
25. Cassa nazionale Assistenza e Previdenza ingegneri. (Consiglio di amministrazione).
26. Opera nazionale pensionati. (Consiglio di amministrazione).
27. Cassa nazionale mutualità e Previdenza della Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai. (Consiglio di amministrazione).
28. Cassa nazionale assistenza per gli impiegati agricoli e forestali. (Commissario).
29. Cassa mutua paritetica per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani. (Consiglio di amministrazione).
30. Istituto di medicina legale. (Commissario).
31. Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. (Commissario).
32. Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati. (Consiglio di amministrazione).
33. Istituto nazionale Previdenza dipendenti Aziende gas. (Commissario).
34. Fondo nazionale Previdenza impiegati Imprese e spedizioni. (Commissario).
35. Cassa nazionale Assistenza professionisti ed artisti. (Commissario).
36. Ente nazionale venditori ambulanti e giornalisti. (Commissario).

TABELLA D.

Gestioni affidate all' I. N. P. S.

1. Assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
2. Fondi speciali di previdenza:
 - a) fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
 - b) fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
 - c) fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
 - d) fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
 - e) iscrizioni collettive;
 - f) indennità depositate per infortuni.
3. Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
5. Assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.
6. Cassa nazionale per la previdenza marinara:
 - a) gestione marittimi;
 - b) gestione speciale per il personale delle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e delle Aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati;
 - c) pio fondo di marina di Trieste;
 - d) pio fondo di Marina di Fiume;
 - e) fondazioni dell'ex Lloyd Triestino;
 - f) fondo elargizioni della cessata Cassa invalidi di Genova;
 - g) fondo pensioni personale dell'ex Società « Adria »;
 - h) Istituto pensioni addetti all'ex Società « Lloyd Triestino »;
 - i) fondazione giubileo « Francesco Giuseppe I ».
7. Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali:
 - a) fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali invalidità vecchiaia e superstiti;
 - b) fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali: assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
 - c) fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali: assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
8. Assegni familiari:
 - a) Cassa unica assegni familiari ai lavoratori;
 - b) gestione assegni familiari ai lavoratori dell'industria;
 - c) gestione assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura;
 - d) gestione assegni familiari ai lavoratori del commercio e ai lavoratori dipendenti da professionisti e artisti;
 - e) gestione assegni familiari ai lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati (dal 1° gennaio al 30 giugno 1946);
 - f) gestione assegni familiari ai lavoratori del credito;
 - g) gestione assegni familiari ai lavoratori dell'assicurazione;
 - h) gestione assegni familiari ai lavoratori dei servizi tributari appaltati;
 - i) assegni familiari agli operai richiamati alle armi;
 - l) gestione statale per il raddoppamento degli assegni familiari ai lavoratori dei porti.
9. Fondo per gli assuntori ferroviari.
10. Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.
11. Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.
12. Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoratori ad orario ridotto.
13. Gestione statale per le integrazioni salariali ai lavoratori dei porti.
14. Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito e assicurazione.
15. Premio della Repubblica ai lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e portuali.
16. Gestione statale per il premio della Repubblica ai disoccupati e agli operai richiamati.
17. Gestione statale per i sussidi straordinari alle famiglie degli emigrati.

Il totale dei fondi patrimoniali, delle riserve di copertura matematica, che l'Istituto avrebbe dovuto possedere alla fine del 1946, ammonta a lire 42.451.626.183. Senonchè, le attività dell'Istituto alla fine del 1946 ammontavano a lire 40.285.384.679 e le passività a 18.054.415.041 lire: la differenza di lire 22.230.969.637 rappresentava l'importo delle attività nette, con un *deficit* di fronte alla consistenza dei fondi patrimoniali e delle riserve di copertura matematica di lire 20.220.656.545.

Per l'esercizio 1947 il bilancio non è ancora preparato, ma dalla relazione del f. f. Direttore generale al Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 1948 appaiono i seguenti dati provvisori:

Contributi riscossi	152.855.226.000
Prestazioni erogate	148.151.802.000
Spese di amministrazione	8.903.000.209

Le spese di amministrazione, pur con un incremento in valore assoluto di lire 4 miliardi 940.000.000, sono in rapporto ai contributi riscossi del 5,82 per cento, con una riduzione del 1,14 per cento di fronte al rapporto dell'esercizio 1946.

I fondi patrimoniali e di riserva alla fine del 1947 avrebbero dovuto ammontare a lire 55.027.367 con un previsto disavanzo di lire 37.265.092. Dai dati sopra riportati appare l'imponenza delle gestioni dell'I. N. P. S., che riscuote contributi superiori al gettito di qualsiasi delle imposte dirette dello Stato. È da rilevare anche il rapido incremento dei contributi che vanno da circa 17 miliardi nel 1945 a circa 53 miliardi del 1947. È da rilevare, infine, il notevole disavanzo, che, non permettendo la totale copertura dei fondi di riserva matematica, mette in pericolo — ove misure appropriate non intervengano — la solidità dell'Istituto.

b) *L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro* ha già proceduto alla approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1947. L'I. N. A. I. L., ha tre separate gestioni, l'una per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, altra per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e la terza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nelle solfare

siciliane. Dal detto bilancio risulta la integrale copertura delle riserve tecniche e patrimoniali per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, mentre la gestione per l'assicurazione nelle solfare della Sicilia presenta un disavanzo di lire 242.030.141. Nell'anno 1946 l'Istituto ha erogato, prestazioni economiche per i seguenti importi:

Per l'assicurazione nell'industria	L. 3.853.344.435
Per l'assicurazione nell'agricoltura	L. 210.130.410
Per l'assicurazione nelle solfare nella Sicilia	L. 11.277.841

Ha costituiti capitali a garanzia per l'assicurazione nell'industria per lire 26.760.522.977 e, per l'assicurazione nelle solfare nella Sicilia per lire 152.056.870.

L'I. N. A. I. L., ha, infine, speso per prestazioni sanitarie nei tre rami dell'assicurazione lire 1.551.170.666.

Da tali dati appare buona la situazione finanziaria dell'I. N. A. I. L.

c) Il terzo dei grandi enti è *l'Istituto Nazionale di Assicurazione per le malattie dei lavoratori*. Con decreto legislativo dell'aprile c. a. furono concessi poteri speciali al Presidente dell'Istituto perchè procedesse alla riorganizzazione e al risanamento, assegnandogli un anno per la compilazione dei bilanci arretrati. Non si posseggono quindi dati ufficiali, ed occorre, in conseguenza, riservare ogni valutazione sulla situazione economica e finanziaria. Si possono fornire soltanto i seguenti dati relativi all'esercizio 1947.

Contributi di competenza, lire	32.849.146.295.
Prestazioni economiche sanitarie	lire 25.365.993.861,14.

Le prestazioni economiche si riferiscono alle indennità giornaliere corrisposte nei periodi di malattia agli operai e salariati. Le prestazioni sanitarie di maggiore rilievo sono costituite dalle spese per stipendi e compensi ai medici per lire 4.094.058.831, dalle spese farmaceutiche per rimborso ricette e somministrazione diretta per lire 5.417.015.734, e dalle spese per rette per ricoveri ospedalieri ed onorari ai sanitari per lire 6.552.978.584.

Senza entrare in particolari per tutta la lunga serie di altri Istituti, alcuni dei quali molto importanti come l'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza statali (E. N. P. A. S.), l'Ente Nazionale previdenza e assistenza dipendenti Enti di diritto pubblico, le tre Casse marittime, ecc., si può concludere che la Previdenza Sociale in Italia ha raggiunto una portata economica e finanziaria molto notevole operando una cospicua redistribuzione del reddito nazionale. Occorre, per altro, notare che per le complessità dei suoi ordinamenti, la molteplicità degli istituti, la sopravvivenza di sistemi superati come quello della capitalizzazione, la complessità dell'organizzazione tecnico-amministrativa, essa non riesce ancora a soddisfare le colossali esigenze che il « bisogno » pone alla civile solidarietà del Consorzio Sociale. È da augurarsi che si provveda al più presto all'auspicata riforma, predisposta, con studi accurati, dalla apposita Commissione ministeriale, che ha conclusi i suoi lavori il 2 aprile 1948.

* * *

Pur rendendo omaggio alla preparazione e buona volontà del personale addettovi, non si può non sottolineare la inadeguatezza dell'attrezzatura del Ministero per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono riservati in materia di previdenza sociale. Si deve sperare che l'allargamento degli organici, attuato con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, consenta di aumentare sensibilmente il personale addetto a questa Direzione Generale.

Una deficienza, che particolarmente si fa sentire, è la mancanza di un proprio servizio attuariale. I calcoli attuariali sono alla base delle assicurazioni sociali: di essi il Ministero ha continuamente bisogno sia per la sua azione di vigilanza, sia per predisporre provvedimenti e sia per fissare aliquote contributive. È da ricordare che la legge del 21 aprile 1919 sull'invalidità e vecchiaia costituì presso l'allora Ministero dell'industria e commercio un ufficio attuariale con un organico di 10 persone. Tale ufficio passò nel 1921 al Ministero del lavoro, ma con la soppressione di quel Ministero fu anch'esso abolito. Allo stato, il

Ministero è costretto a servirsi dei calcoli attuariali forniti dagli Uffici specializzati degli Istituti: è augurabile che esso possa avere un suo ufficio, che autonomamente faccia i calcoli e controlli quelli degli istituti.

* * *

L'onere delle Assicurazioni Sociali sono in generale a carico dei datori di lavoro. Solo eccezionalmente lo Stato vi contribuisce. Gli stanziamenti previsti nel bilancio per l'esercizio 1948-49 sono i seguenti:

a) quota a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia, fissata dall'articolo 59 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni. La spesa prevista al capitolo 68 è di lire 140.000.000, con un incremento di lire 15.000.000 di fronte all'esercizio precedente in dipendenza dell'aumento numerico dei pensionati;

b) quota a carico dello Stato per il Fondo di solidarietà sociale, costituito col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.

È noto che, in base alle norme istitutive dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, le pensioni corrisposte dall'Istituto di Previdenza sono fissate col sistema della capitalizzazione dei contributi versati a favore di ciascun iscritto. La svalutazione della moneta, conseguente ai tragici eventi della guerra ed alle immani difficoltà del dopoguerra, ha polverizzato il valore reale di pensioni così determinate, e che pur furono costituite con moneta ben diversamente pregiata.

Lo Stato non poteva essere indifferente alla triste sorte dei vecchi pensionati, e già aveva provveduto ad una modesta integrazione, per cui nel bilancio 1947-48 era stata prevista al capitolo 59 la spesa di lire 4 miliardi 250.000.000.

Poichè la pensione, così integrata, ammontava a cifra ancora irrisoria, dopo laboriose trattative con le Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, si raggiunse un accordo in base al quale, col mentovato decreto legislativo, fu costituito il ricordato Fondo di solidarietà sociale, alimentato per una metà da contributi a carico degli impren-

ditori, per un quarto da contributi a carico dei lavoratori e per l'altro quarto a carico dello Stato.

Poichè il fabbisogno per provvedere alla erogazione complessiva delle pensioni nella nuova misura di lire 3.200, 2.400 e 1.600 mensili, stabilito per le diverse categorie degli invalidi, dei vecchi al di sopra o al disotto dei 65 anni e dei superstiti, è stato calcolato in lire 29.440.000.000, la quota a carico dello Stato, prevista per il corrente esercizio, è di lire 7.260.000.000, iscritta al capitolo 82 di nuova istituzione.

A questa variazione in aumento del bilancio fa riscontro la variazione in riduzione per la soppressione della integrazione di lire 4 miliardi 250.000.000, prevista al capitolo 59 del bilancio dell'esercizio 1947-48, per cui il maggior onere effettivo è di lire 3.010.000.000.

Si deve, peraltro, rilevare che la misura attuale delle pensioni, pur dopo la costituzione del Fondo di Solidarietà Sociale, continua ad essere irrisoria date le minime esigenze della vita. Il Governo ha preso l'iniziativa di un sostanziale miglioramento delle pensioni a carico dello Stato: è auspicabile che sia al più presto presentato altro disegno di legge che consenta un aumento del pari sostanziale alle pensioni della previdenza sociale. È questo un dovere di solidarietà verso coloro che hanno speso le loro migliori energie, contribuendo alla produzione nazionale e che avrebbero il diritto di passare gli ultimi anni della loro vita, se non agiatamente, per lo meno in una condizione meno miserevole!

c) integrazione a carico dello Stato per le pensioni agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione con una spesa di lire 100.000.000, iscritta al capitolo 69 di nuova istituzione. In relazione agli stessi motivi che indussero alla costituzione del Fondo di solidarietà sociale, col decreto legislativo del 16 settembre 1947, n. 1083, si provvede all'aumento delle pensioni per la detta categoria, avente un suo particolare trattamento di quiescenza, con gestione autonoma;

d) reintegro delle somme riscosse in meno in conseguenza dell'esonero e della ridu-

zione dei contributi unificati a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni che si trovano in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito.

Con l'articolo 5 del regio decreto del 13 giugno 1942, n. 1063, e col decreto ministeriale 11 agosto 1945, fu previsto l'esonero o una riduzione dei contributi unificati per le zone di montagna o altre zone elevate a scarso reddito. E ciò in considerazione della impossibilità di quei proprietari e coltivatori di sostenere l'onere ingente dei contributi unificati. Poichè, peraltro, evidenti ragioni sociali suggerivano di non privare i lavoratori di quelle zone delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, l'onere dei contributi relativi a quelle zone venne assunto dallo Stato.

Con nota di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 1947-48 fu provveduto alla istituzione del capitolo 73-ter con uno stanziamento di lire 62.000.000. Al capitolo 83 del bilancio dell'esercizio 1948-49 si provvede ad un ulteriore stanziamento di lire 20.000.000.

e) rimborso degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi in virtù del regio decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495 e successive modificazioni. La spesa prevista al capitolo 84 è di lire 50.000.000, le quali per altro si riferiscono a impegni di precedenti esercizi;

f) contributo straordinario dello Stato a favore del fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali per concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione del sussidio post-sanatoriale e della indennità giornaliera ai lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi. Tale contributo è stato stabilito col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 866 nella misura di lire 1 miliardo 500.000.000, iscritto al capitolo 83-bis di nuova istituzione con la nota di variazione del 3 settembre 1948;

g) anticipazione dei fondi necessari alla copertura degli oneri relativi alla gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione in virtù dell'articolo 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373. L'anticipazione è iscritta al capitolo 99 della categoria Movi-

menti dei capitali, con una spesa prevista di lire 3 miliardi;

h) contributi e sussidi ad enti istituiti ed organismi assistenziali dei lavoratori e loro famiglie con una spesa prevista al capitolo 65 di lire 1.500.000;

i) quota di annualità a favore del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per l'estinzione di un mutuo di lire 10.000.000, in virtù dell'articolo 3 del regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 1123, con una spesa prevista al capitolo 81 di lire 229.440;

l) spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura in virtù dell'articolo 24 del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450 con una spesa prevista figurativamente di lire 30.000 al capitolo 66;

m) inchieste sugli infortuni degli operai sul lavoro e sugli infortuni agricoli. La spesa prevista al capitolo 67 è di lire 500.000, con un aumento di lire 280.000 di fronte allo stanziamento dell'esercizio precedente in dipendenza delle maggiorazioni delle tariffe postali per l'affrancatura degli avvisi di comparizione degli infortunati.

E) VIGILANZA PER IL RISPETTO DELLE LEGGI SUL LAVORO.

L'Ispettorato del lavoro, costituito con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, alle dipendenze dell'allora Ministero dell'industria e commercio, ebbe dalla legge istitutiva assegnati i seguenti compiti:

1° la vigilanza sull'esecuzione delle leggi sul lavoro e delle norme per la prevenzione degli infortuni in tutti gli opifici, laboratori e cantieri sottoposti alle leggi stesse;

2° la rilevazione delle condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie;

3° la raccolta di notiz e dati sulle condizioni e lo svolgimento della produzione, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli infortuni e gli scioperi;

4° la conciliazione delle vertenze di lavoro, se richiesta dalle parti;

5° la consulenza a favore di autorità e

privati per l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro.

I compiti tracciati dalla legge del 1912 rimangono tuttora alla base dell'attività dell'Ispettorato, il quale, tuttavia, ha ampliato la sfera delle sue attribuzioni in relazione allo sviluppo determinatosi nel campo sociale. Ccsì, oltre ai compiti sopraelencati, l'Ispettorato si trova oggi ad esercitare anche le seguenti altre attribuzioni, che pure sono intimamente connesse alle originarie funzioni istituzionali:

1° rilascio di autorizzazioni e concessioni di deroghe alle leggi affidate alla sua vigilanza e formulazione di pareri per le autorizzazioni e concessioni riservate alla competenza del Ministero del lavoro (in materia di igiene del lavoro, lavoro donne e fanciulli, orari di lavoro, assicurazioni sociali, ecc.).

2° Attività varie di carattere tecnico:

a) *in materia di disciplina dell'industria della panificazione* (controlli tecnici e pareri alle Prefetture per il rilascio di nuove licenze e per la variazione di quelle esistenti);

b) *in materia di disciplina dell'industria molitoria* (collaudo di nuovi molini e rapporti alle Prefetture od al Ministero dell'industria e commercio per l'istallazione di nuovi impianti molitori o la trasformazione di quelli esistenti);

c) *in materia di disciplina di nuovi impianti industriali* (accertamenti tecnico-economici e pareri alle sottocommissioni per l'industria e al Ministero dell'industria e commercio, nonchè vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di legge in materia);

d) *in materia di costruzione e di esercizio di ascensori e montacarichi installati negli stabilimenti industriali* (collaudi di primo impianto e visite periodiche o straordinarie);

e) *in materia di disciplina dell'impiego degli apparecchi a vapore* (esami di abilitazione agli aspiranti conduttori di caldaie a vapore);

f) *in materia di disciplina della distribuzione e dei consumi di prodotti industriali* (accertamento della potenzialità degli impianti industriali da prendersi come base dei piani di riparto delle materie prime).

3° Decisione di ricorsi in materia di assicurazione infortuni;

4° partecipazione a commissioni ed organi collegiali vari tra i quali si possono ricordare:

Commissioni per le migrazioni interne; Commissioni per l'avviamento all'estero dei lavoratori; Commissioni per l'avviamento al lavoro dei reduci; Commissione per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria; Consorzi provinciali e Comitati consultivi provinciali per l'istruzione tecnica; Comitati provinciali dei prezzi; Commissioni provinciali per la definizione dei salari medi per la trebbiatura; Commissioni arbitrali per lo sblocco dei licenziamenti dei lavoratori Alta Italia ecc.; oltre a vari organi tecnici ed arbitrali istituiti dai vari contratti collettivi.

* * *

Come può rilevarsi, il compito fondamentale dell'Ispettorato del lavoro, e che in effetti assorbe la maggior parte dell'attività dell'organo, è la vigilanza per l'osservanza delle leggi di tutela del lavoro e di previdenza sociale.

Sull'attività dell'Ispettorato nell'anno 1947 possono fornirsi i seguenti dati:

Aziende ispezionate per l'accertamento dell'osservanza delle leggi del lavoro	159.616
Partecipazioni a commissioni, collegi ed organi tecnici	39.096
Denunce per infrazioni alle leggi del lavoro, prese in esame dai Circoli	98.839
Lavoratori e datori di lavoro ai quali i Circoli hanno fornito chiarimenti sull'applicazione delle leggi sociali	197.049

A maggiore illustrazione dell'attività dell'Ispettorato svolta nel 1947, si indicano i seguenti dati relativi al numero degli accertamenti eseguiti, nel corso delle ispezioni alle aziende, per alcune delle più importanti leggi:

per la legge assicurazioni infortuni	N.	73.262
per le varie norme sulla previdenza sociale facenti capo alle gestioni dell'I. N. P. S.		114.655
per le norme sugli assegni familiari		106.059
per l'assicurazione contro le malattie facenti capo all'I. N. A. M.		111.397
per il collocamento		73.936

In particolare, si forniscono i seguenti dati, relativi ai recuperi di contributi assicurativi omessi e di differenze salariali effettuati dall'Ispettorato nel 1947:

	A seguito di prescrizione	A seguito di azione contravvenzionale (oltre alla penalità)
I. N. P. S.		
Assicurazioni sociali . . . L.	424.321.625	170.940.629
Assegni familiari:		
contributi »	830.990.916	300.446.721
indennità »	62.826.049	4.519.500
L.	1.318.138.590	505.906.850
I. N. A. M.		
Assicurazione malattie . L.	325.965.172	100.652.602
CONTRIBUTI DIVERSI		
di cui parte a favore dell'I. N. P. S. e dello I. N. A. I. L. L.	125.368.272	24.787.954
(fondi speciali di previdenza, contributi cassa integrazione guadagni, premi assicurazione infortuni ecc.).		
CONTRATTI COLLETTIVI		
Ricupero di salari a favore dei lavoratori . L.	125.889.964	—
L.	1.195.361.998	631.347.406
TOTALE . . . L.	2.526.709.404	

L'Ispettorato del lavoro ha dovuto adempiere alla ingente mole di lavoro sopra ridata con effettivi ridotti, e superando le difficoltà derivanti da una scarsa capillarizzazione dei suoi servizi. Allo stato attuale esistono infatti soltanto 36 uffici periferici oltre l'Ispettorato medico sedente a Roma.

Un decisivo adeguamento dell'Ispettorato alle esigenze delle proprie funzioni potrà aversi soltanto con l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal recente decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, il quale fonda l'orga-

nizzazione dell'Ispettorato sulla base di 19 circoli regionali, 31 uffici provinciali e interprovinciali, 25 sezioni e l'Ispettorato medico, con conseguente aumento degli organici del personale.

PARTE III.

Spese di funzionamento e varie.

Le spese iscritte nel bilancio del corrente esercizio, esaminate in questa terza parte della relazione, ammontano a lire 176.570.000, pari al 0,49 per cento dell'importo complessivo delle spese effettive.

A) AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Ai capitoli 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, sono previste spese di funzionamento e varie per l'Amministrazione centrale, per compensi a personale estraneo all'amministrazione, per compensi per traduzioni, spese di ufficio, spese di manutenzione e di adattamento dei locali e degli impianti, spese per il servizio automobilistico, spese per il fitto dei locali, spese casuali, spese per la biblioteca, spese postali telegrafiche e telefoniche, provvista delle insegne per i decorati della «Stella del merito del lavoro» e spese per gli stampati da distribuire per l'applicazione delle leggi sul lavoro. In rapporto all'esercizio 1947-48 si notano le seguenti variazioni:

a) aumento complessivo di lire 4.000.000 ai capitoli 13, 21, 22 per maggiore fabbisogno. Al capitolo 22 la nota di variazione, presentata il 3 settembre 1948, apporta un ulteriore aumento di lire 5.000.000 per presunto maggior fabbisogno derivante dall'ampliamento dei servizi disposto con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

b) riduzione di lire 1.000.000 al capitolo 17 per previsto minor fabbisogno. Lo stanziamento di cui al detto capitolo è ulteriormente ridotto di lire 600.000 con la nota di variazione 3 settembre 1948;

c) riduzione di lire 500.000 al capitolo 18 per previsto minor fabbisogno. La variazione è introdotta con la nota 3 settembre 1948.

B) UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE.

Dell'attività e del personale degli Uffici del Lavoro e della massima occupazione già si è parlato nelle precedenti parti di questa relazione.

Qui saranno brevemente illustrate le spese generali e varie per il funzionamento di tali uffici. Il bilancio dell'esercizio 1947-48 prevedeva al capitolo 43 una spesa complessiva di lire 75.000.000.

Tale capitolo è stato soppresso nel bilancio dell'esercizio 1948-49 e sostituito con i capitoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, nei quali le varie voci sono meglio specificate. La spesa complessiva prevista nei detti capitoli è di lire 92.000.000. L'incremento di lire 17.000.000 deriva da maggior previsto fabbisogno per le spese di illuminazione, riscaldamento, e dal l'aumento delle tariffe postali telegrafiche e telefoniche per le spese previste al capitolo 49.

Altro aumento di lire 5.000.000 è proposto con la nota di variazione del 3 settembre 1948, per presunto maggior fabbisogno derivante dall'ampliamento degli organici e dei servizi e per l'acquisto di cancelleria e stampati.

Per il fitto di locali in uso agli Uffici del Lavoro il capitolo 50 prevede una spesa di lire 25.000.000, con un aumento di lire 15 milioni sull'esercizio precedente dipendente per lire 13.000.000 dall'aumento dei fitti ai sensi dei decreti legislativi 27 febbraio 1947, n. 39 e 23 dicembre 1947, n. 1461, e per lire 2.000.000 da maggior previsto fabbisogno.

C) ISPETTORATO DEL LAVORO.

Le spese per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro erano previste al capitolo 53 dell'esercizio 1947-48 per un importo di lire 40.000.000. Nel bilancio dell'esercizio 1948-1949 le spese relative sono suddivise nei capitoli 60, 61, 62, 63 per un importo complessivo di lire 68.300.000. L'aumento di lire 28.300.000 deriva da maggior presunto fabbisogno, da aumento di tariffe dell'energia elettrica e delle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche. Tali maggiori stanziamenti sono per altro diminuiti

di lire 15.600.000 con la nota di variazione 3 settembre 1948 per effetto della riduzione apportata dalla Commissione della Scure.

La spesa per i fitti di locali in uso all'Ispettorato è prevista al capitolo 64 in lire 8.000.000 con un aumento di lire 5.000.000 sull'esercizio precedente. L'aumento deriva per lire 3.500.000 dall'aumento dei fitti, ai sensi dei decreti legislativi 27 febbraio 1947 n. 39 e 23 dicembre 1947, n. 1461, e per lire 1.500.000 per presunto maggior fabbisogno.

* * *

Onorevoli Senatori,

con le considerazioni ed i rilievi, di cui alla presente relazione, la vostra Commissione per il lavoro, la previdenza sociale e l'emigrazione vi propone di approvare lo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

RUBINACCI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata, per l'esercizio 1948-49, la spesa complessiva di lire 880.000.000, di cui lire 800.000.000 per reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e lire 80.000.000 per assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.